

Brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa  
Contraffazione di marchio - Domanda di retroversione degli utili in  
luogo di quella risarcitoria - Necessità di dolo o colpa - Esclusione  
- Riferimento ai maggiori utili conseguiti dal contraffattore -  
Fondamento.

In tema di diritti di privativa industriale, il titolare del marchio  
oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del  
danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli  
utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125  
del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario  
allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed  
anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare  
avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse  
stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente  
risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche  
dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di  
attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti  
per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà  
industriale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20800 del 18/07/2023 (Rv.  
668311 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2043, Cod\_Civ\_art\_2598